

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1519

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CALLEGARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2002

—————

Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d’Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I sistemi di pubblicità immobiliare oggi vigenti in Italia sono quelli della trascrizione e quello tavolare. Il primo si rifà al sistema francese e belga, il secondo invece a quello austriaco-prussiano dei Libri-fondari.

Generalmente in Italia vi è in uso il sistema della trascrizione, mentre nell'Alto Adige, nel Trentino e nella Venezia Giulia, province austriache prima della prima guerra mondiale, è stato mantenuto il più efficace sistema tavolare.

Quanto alla Venezia Giulia, il sistema tavolare è applicato nella provincia di Trieste, nella provincia di Gorizia e nel Cervignanese.

Il Cervignanese, costituito dai comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, è contiguo alla provincia di Gorizia in quanto in un passato neppure remoto esso faceva parte della provincia stessa.

In seguito a vicende storiche come quella dell'espansione della provincia di Gorizia ad est, prima dell'ultimo conflitto, il Cervignanese passò sotto Udine.

La provincia di Gorizia all'esito dell'ultimo conflitto perse parte della sua estensione territoriale che passò nell'allora Stato della Jugoslavia.

La provincia di Gorizia così, dal 1947 in poi, fu menomata non solo nelle sue caratteristiche peculiari ma anche da un più ridotto bacino di utenza che penalizzò e penalizza tutt'ora l'intera vita della città.

Quindi il Cervignanese, come Gorizia, ex provincia austriaca, si trovò ad essere collegato alla provincia di Udine, già da molto tempo provincia italiana, portando la discra-

sia in quanto nel primo vigeva e vige il sistema tavolare mentre nel secondo vige il sistema catastale.

Storicamente il giudice tavolare era il pretore del luogo, ed ecco come il pretore di Cervignano era il demandato giudice tavolare.

Avverso i suoi provvedimenti si doveva ricorrere al tribunale di Udine.

Va da sè l'immediata comprensione che il ristrettissimo uso in Italia del sistema tavolare porta ad una sua scarsa conoscenza fuori dei luoghi ove lo stesso viene applicato. Avverso le pronunce del pretore tavolare di Cervignano, decideva il tribunale di Udine, il quale del sistema tavolare ben poco conosceva.

Oggi, con la soppressione della pretura la discrasia si è accentuata.

Diverse le vicende delle zone di Gorizia e Trieste, in quanto il regime tavolare, da secoli usato, ha prodotto illustri giuristi in materia tavolare.

Da quanto sopra descritto appare immediatamente all'evidenza l'effettiva e pregnante logicità nell'inserire il Cervignanese nella giurisdizione del circondario del tribunale di Gorizia onde permettere non solo una concreta omogeneità dei sistemi di pubblicità, ma di poter meglio e più effettivamente valorizzare le risorse al fine dell'economia giuridiziarica.

Infatti, il Cervignanese, con l'ultima riforma e con la soppressione delle preture, ha perduto la sede pretorile senza divenire sede di sezione distaccata del tribunale di Udine, ma venendo inserito nella giurisdizione della sezione distaccata del tribunale di Udine con sede in Palmanova.

Pertanto, in quest'ultima sede distaccata di tribunale sono in vigore, quanto alla pubbli-

cità immobiliare, contemporaneamente il sistema delle conservatorie e della trascrizione ed il sistema tavolare, con evidente confusione da parte del cittadino.

Non è di poco conto osservare come l'estensione della circoscrizione del tribunale di Udine sia notevolmente maggiore rispetto a quella di Gorizia.

Appare pertanto logico aumentare l'estensione del tribunale di Gorizia, per meglio razionalizzare le risorse, ma anche per dare una maggiore logicità ai criteri di estensione delle competenze dei tribunali, lasciando così al circondario del tribunale di Udine l'intera

giurisdizione sui luoghi di vigenza del sistema della trascrizione e a quello di Gorizia quelli di vigenza del sistema tavolare.

Per ultimo un appunto storico-economico.

La città di Cervignano è sottoposta all'Arcidiocesi di Gorizia e lo scalo ferroviario di Cervignano è in simbiosi nel cosiddetto polo intermodale composto appunto dallo scalo ferroviario di Cervignano, dall'autoporto di Gorizia, dal porto di Monfalcone (provincia di Gorizia) e dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari (anch'esso in provincia di Gorizia).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, già compresi nel circondario del tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, passano alla competenza territoriale del tribunale di Gorizia.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della dotazione dei ruoli del Ministero, all'adeguamento degli organici e del personale occorrenti per il funzionamento degli uffici giudiziari di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede a destinare i finanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge e ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Gli affari civili e penali pendenti dinanzi al tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio del tribunale di Gorizia sono devoluti a tale ufficio fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali nei quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento.